




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4620

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –
Legge di delegazione europea 2016-2017

(Approvato dal Senato – A.S. 2834)

N. 577 – 21 settembre 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4620

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2016-2017

(Approvato dal Senato – A.S. 2834)

N. 577 – 21 settembre 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1 E 2	- 3 -
DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE.....	- 3 -
ARTICOLO 3	- 8 -
DELEGA PER L'ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE IN MATERIA DI MARCHI D'IMPRESA E DI MARCHIO COMUNITARIO.	- 8 -
ARTICOLO 4	- 11 -
DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI COOPERAZIONE RAFFORZATA NEL SETTORE DELL'ISTITUZIONE DI UNA TUTELA BREVETTUALE UNITARIA, DI TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI	- 11 -
ARTICOLO 5	- 12 -
DELEGA PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2016/97 SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	- 12 -
ARTICOLO 6	- 14 -
DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/425 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	- 14 -
ARTICOLO 7	- 16 -
DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE SUGLI APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI.....	- 16 -
ARTICOLO 8	- 19 -
DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO.....	- 19 -
ARTICOLO 9	- 21 -
DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE SUGLI INDICI FINANZIARI.....	- 21 -
ARTICOLO 10	- 23 -
DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI	- 23 -
ARTICOLO 11	- 24 -
CRITERIO DIRETTIVO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A FINI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI REATI.....	- 24 -
ARTICOLO 12	- 25 -
DELEGA PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/681 SULL'USO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PNR).....	- 25 -

ARTICOLO 13.....	- 27 -
DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI.....	- 27 -
ARTICOLO 14.....	- 28 -
DELEGA PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2102, RELATIVA ALL'ACCESSIBILITÀ DEI SITI <i>WEB</i> E DELLE APPLICAZIONI MOBILI DEGLI ENTI PUBBLICI.....	- 28 -
ARTICOLO 15.....	- 30 -
DELEGA PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/943 SULLA PROTEZIONE DEL <i>KNOW-HOW</i> RISERVATO E DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI RISERVATE.....	- 30 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	4620
Titolo:	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017
Iniziativa:	Governo
Iter al Senato:	Approvato con modifiche dal Senato
Commissione di merito:	XIV Commissione
Relatore per la Commissione di merito	Tancredi
Gruppo:	AP-CpE-NCD
Relazione tecnica:	presente, riferita al testo presentato al Senato
Parere richiesto:	
Destinatario:	XIV Commissione in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato (S. 2834), reca “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017”.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati approvati degli emendamenti, uno dei quali è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle predette relazioni tecniche e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

Le norme ripropongono le procedure di delega generalmente previste nelle precedenti leggi di analogo contenuto.

In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive UE indicate nell'allegato A.

Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari.

Le deleghe in esame sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Tali norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Anche con riferimento alle modalità di quantificazione e di copertura degli eventuali effetti onerosi derivanti dalle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il disegno di legge in esame ripropone i meccanismi generalmente utilizzati nelle precedenti leggi comunitarie e di delegazione europea.

In particolare:

- l'articolo 32, comma 1, lett. *a*), della legge 234/2012 (espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame) prevede che le amministrazioni direttamente interessate all'esecuzione della disciplina europea oggetto di recepimento provvedano con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi;
- l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame prevede che eventuali oneri non contemplati da leggi vigenti - e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previsti dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura:
 - si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
 - in subordine, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito nello stato di previsione del MEF con l'articolo 41-*bis* della legge 234/2012;
 - qualora anche la dotazione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri dovranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che

stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009¹.

Il testo in esame ripropone infine (articolo 2), mediante il richiamo alla legge 234/2012 [articolo 32, comma 1, lett. *d*), e articolo 33], la disciplina sanzionatoria generalmente contenuta nelle leggi europee e di delegazione europea, in base alla quale per assicurare l'osservanza delle disposizioni di attuazione di direttive europee sono previste - fra l'altro - sanzioni pecuniarie fino a 150.000 euro di ammenda.

In particolare, il Governo viene delegato ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 234/2012. Fra questi si segnalano la previsione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali e di illeciti amministrativi, sanzionate con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a tre anni.

La relazione tecnica, in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento:

- da una parte, esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato;
- dall'altra, afferma che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Ciò ha comportato – secondo la RT – che, nella quasi generalità dei casi, le leggi europee annuali non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Riguardo al meccanismo di copertura indicato dall'articolo 1, comma 3, la RT afferma che le somme del Fondo per il recepimento della normativa europea sono destinate al finanziamento delle sole spese derivanti dal recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento dei relativi obblighi di recepimento e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente. In caso di incapienza del Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Si ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), il Governo ha sottolineato che l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per la copertura

¹ Legge di contabilità e finanza pubblica.

degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive europee riveste carattere eccezionale: infatti il Fondo interviene soltanto allorché l'amministrazione competente dimostri di non avere risorse sufficienti. Inoltre il Fondo ha contribuito ad assicurare la copertura di una percentuale ridotta di direttive in fase di recepimento (meno del 5 per cento).

La relazione tecnica precisa che in relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234/2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Tali norme prevedono che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe in oggetto sono predeterminate e pubbliche (articolo 30, comma 4 della legge n. 234/2012). Inoltre è stabilito che le entrate derivanti dalle tariffe così determinate sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469² (articolo 30, comma 5 della legge n. 234/2012).

Per quanto concerne l'articolo 2 la relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fa rinvio alle considerazioni sopra svolte in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento nel suo insieme.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 1, comma 3, prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. La norma prevede altresì che, qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente

² Si tratta del Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea,

all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Al riguardo, si osserva che la disposizione in commento pone la copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso al presente provvedimento a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione finanziaria ammonta a 83.735.800 euro per il 2017, a 34.435.800 euro per il 2018 e a 34.195.800 euro per il 2019.

In proposito, si rammenta che tale Fondo è stato istituito dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, allo scopo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, in ciò subentrando alla funzione in precedenza assolta dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) parte dello stanziamento presente nel Fondo, in misura pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, è stato trasferito ad apposito capitolo di nuova istituzione (cap. 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura obbligatoria) recante somme da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. La stessa legge ha inoltre rifinanziato lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2017.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, in esame non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Si rappresenta tuttavia che la disposizione prevede al contempo che - qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente - i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che

stanziando le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009³.

Tanto premesso, appare opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, anche alla luce della modifica del relativo stanziamento (introdotta dalla legge di bilancio 2017), giacché - in caso di insufficienza del citato Fondo - l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

ARTICOLO 3

Delega per l'attuazione di norme europee in materia di marchi d'impresa e di marchio comunitario.

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (comma 1).

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali⁴, anche i seguenti (comma 3):

- a) adeguare le disposizioni del Codice della proprietà industriale⁵, alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
- b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative anche mediante provvedimenti di natura regolamentare nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti;
- c) prevedere i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto;

³ Tale ultima previsione, recante il richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è stata introdotta per la prima volta durante l'esame presso il Senato del disegno di legge di delegazione europea per il 2014 (AS. 1758) in recepimento di una specifica condizione deliberata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, in ragione della avvenuta integrazione degli allegati A e B con ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale.

⁴ Di cui all'articolo 32 della L. 234/2012.

⁵ Di cui al D. Lgs. 30/2005.

- d) prevedere il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;
- e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;
- f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, che l'adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea comporti in particolare:
1. che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;
 2. prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
 3. prevedere l'obbligatorietà della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia, a pena di decadenza;
 4. prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4 (Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità assoluti), 19 (Mancanza di uso effettivo come motivo di decadenza) e 20 (Marchio d'impresa divenuto generico o indicazione ingannevole come motivi di decadenza) della direttiva (UE) 2015/2436, e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio;
- g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;
- h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

La **relazione tecnica** ricorda che le modifiche alla normativa europea sono intese a realizzare l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, anche al fine di renderli il più possibile omogenei a quella parte di ordinamento europeo che disciplina il "marchio dell'Unione europea", ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EDIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale), con effetto

in tutti gli Stati membri. Gli ordinamenti nazionali, quindi, dovranno adattarsi ed introdurre nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi, come quello nazionale, dovrà introdursi *ex novo* una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi.

La RT afferma altresì che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. La RT precisa che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Al riguardo, si rileva che dalle norme in esame appaiono derivare, in capo ai soggetti pubblici, adempimenti ulteriori rispetto a quelli attualmente svolti, inerenti le attività amministrative e i compiti di vigilanza e controllo. Ciò con particolare riferimento alla procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi (istituito presso il Ministero dello sviluppo economico) e alla disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti del medesimo Ufficio brevetti, di cui al comma 3, lettere *g*) ed *h*). La relazione tecnica evidenzia che, stante la complessità della materia, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari; essa pertanto rinvia alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento delle idonee coperture. Peraltro, il rinvio a tale norma, presente al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, risulta riferito alle sole deleghe relative al recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, nel quale non figurano la direttiva (UE) 2015/2436 e il regolamento (UE) 2015/2424. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

ARTICOLO 4

Delega per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, di tribunale unificato dei brevetti

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della L. 214/2014 (comma 1).

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 3:

- a) adeguare le disposizioni del Codice della proprietà industriale⁶ alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue;
- b) coordinare e raccordare le disposizioni del suddetto Codice alle disposizioni del citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti;
- c) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti;
- d) prevedere - per i brevetti europei per i quali è stata presentata una richiesta di effetto unitario - che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro;
- e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo.

La **relazione tecnica**⁷ afferma che, visto il carattere meramente dispositivo della proposta emendativa in esame, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti previsti rientrano tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione ricevente le istanze dei titolari dei diritti e che potranno essere fronteggiati con le risorse umane, materiali e strumentali disponibili a legislazione vigente.

⁶ Di cui al D. Lgs. 30/2005.

⁷ Riferita all'articolo aggiuntivo 3.0.1 che ha introdotto al Senato le disposizioni in esame.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione preso atto di quanto specificato nella relazione tecnica e considerato che gli eventuali oneri per prestazioni e controlli ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti saranno posti a carico dei soggetti interessati e riassegnati alle amministrazioni procedenti ai sensi dell'art. 30, commi 4 e 5, della L. 234/2012.

Detta disposizione, peraltro richiamata dalla RT a commento dell'art. 1 del presente provvedimento, prevede, in sintesi, che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni UE di cui alla legge di delegazione europea, siano posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso e che le relative entrate siano riassegnate alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.

ARTICOLO 5

Delega per l'attuazione della direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa

La norma stabilisce principi e criteri direttivi specifici - in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 1, comma 1 del testo in esame - ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa.

Tali principi e criteri prevedono, fra l'altro, che:

- sia razionalizzato il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza con riferimento al “prodotto di investimento assicurativo”⁸. In particolare i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori siano assegnati all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi – RUI. L'emanando decreto delegato deve anche prevedere forme di coordinamento tra la CONSOB e l'IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati [comma 1, lettera b)];
- le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio dell'IVASS collaborino nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo

⁸ Come definito all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che reca il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria..

accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità e provvedano affinché i propri dipendenti ed il personale di cui si avvalgono siano in possesso di adeguata formazione e dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa europea [comma 1, lettera d)];

- siano attribuiti all'IVASS e alla CONSOB i necessari poteri cautelari ed interdittivi [comma 1, lettera g)];
- siano introdotte procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati [comma 1, lettera n)];
- sia modificato l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche mediante l'introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime [comma 1, lettera o), primo periodo]. L'apparato sanzionatorio deve anche armonizzarsi con la disciplina recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia⁹ e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria¹⁰, sulla base dei seguenti criteri:

1. attribuire all'IVASS il potere di applicare, nell'ambito della propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni della normativa primaria e secondaria di riferimento [comma 1, lettera o), punto 1)];
2. introdurre una più estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codice delle assicurazione private¹¹ [comma 1, lettera o), punto 2)];
3. prevedere l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che più violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto [comma 1, lettera o), punto 3.2)].

La relazione tecnica afferma che le norme individuano una serie di criteri che garantiscono una omogeneizzazione dei precetti avuto riguardo alla disciplina sanzionatoria

⁹ Di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

¹⁰ Di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

¹¹ Di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

recata dall'ordinamento, recentemente novellata a livello europeo, sia per quanto attiene agli intermediari, sia per quanto riguarda il settore bancario, creditizio e finanziario.

La relazione tecnica afferma che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

La relazione tecnica precisa che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Al riguardo, per quanto attiene alla verifica delle quantificazioni, si prende atto che la relazione tecnica non reca stime, ma rinvia alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento di idonee coperture da parte di provvedimenti normativi di futura emanazione; a tal proposito si rammenta che il richiamo effettuato dalla relazione tecnica alla citata disposizione trova fondamento nell'articolo 1, comma 3, del testo in esame, recante i criteri generali per l'esercizio delle deleghe previste dal testo medesimo. Tanto premesso, non si formulano osservazioni, rilevando altresì che le attività di vigilanza previste dal testo rientrano tra le competenze istituzionali di IVASS e CONSOB, soggetti non rientranti nel novero delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

ARTICOLO 6

Delega per l'adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (comma 1).

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali (comma 2).

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- adeguamento delle disposizioni vigenti¹², prevedendo anche la salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti [comma 3, lettere a) e b)];
- individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante [comma 3, lettera c)];
- fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento [comma 3, lettera d)];
- previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento in oggetto, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 [comma 3, lettera e)].

Tale ultima norma stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche;

- previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale [comma 3, lettera f)].

È stabilito che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La relazione tecnica evidenzia che il regolamento (UE) n. 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale è stato adottato con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di

¹² Recate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, tenendo conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008. La relazione tecnica sottolinea che dovranno essere individuate le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, e quelle demandate allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, che continueranno ad operare nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico e, in parte, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La relazione chiarisce inoltre che il legislatore delegato eserciterà poi l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare, tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell'Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferenziale per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tale opzione, già esercitata in tale senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti, viene confermata.

La relazione tecnica sottolinea, altresì, che le convenzioni di cui al comma 3, lettera d), non saranno onerose e ribadisce infine che alle attività previste dalle norme in esame si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente considerato, tra l'altro, che il provvedimento disciplina attività che attengono a competenze istituzionali già previste dall'ordinamento interno.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 7

Delega per l'adeguamento della normativa nazionale sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi

La norma, modificata dal Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi¹³ per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (comma 1). A tal fine, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012,

¹³ Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234/2012, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

vengono individuati i seguenti principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega (comma 3):

- aggiornamento della legge n. 1083/1971 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), con abrogazione espressa delle norme superate dal regolamento in riferimento e coordinamento delle residue disposizioni (comma 3, lett. a);
- salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare, (vigente nelle materie non riservate alla legge) alle disposizioni del regolamento, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui al comma 4 (comma 3, lett. b);
- individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'art. 36 del regolamento (comma 3, lett. c);
- previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento¹⁴ (comma 3, lett. d).

Viene demandato all'adozione di uno o più regolamenti governativi¹⁵, l'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente (nelle materie non riservate alla legge) alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo (comma 4).

Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 4, viene previsto che il Governo sia tenuto seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici (comma 5):

- aggiornamento delle disposizioni del DPR n. 661/1996 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas), con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento UE in riferimento e coordinamento delle residue disposizioni (comma 5, lett. a);
- individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento UE (comma 5, lett. b);
- fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza disciplinati dal regolamento, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento¹⁶ (comma 5, lett. c);

¹⁴ Conformemente alle previsioni dell'art. 32, comma 1, lett. d), e dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 234/2012.

¹⁵ Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 99/2009.

- individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (comma 5, lett. d);
- previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento UE¹⁷ (comma 5, lett. e).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che, a causa della complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

Viene, inoltre precisato che anche in questo caso che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame, anche se destinata ad incidere prevalentemente sull'attività di soggetti privati, reca previsioni potenzialmente onerose per la finanza pubblica, tra le quali quelle concernenti le attività di valutazione e controllo della conformità di apparecchi che bruciano carburanti gassosi rispetto ai requisiti disciplinati dal regolamento (UE) 2016/426 (comma 5, lett. c). Come evidenziato con riferimento ad altre disposizioni del provvedimento in esame recanti deleghe legislative, la relazione tecnica non reca dati ed elementi di valutazione che consentano una quantificazione di tali fattispecie, rinviando alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento delle idonee coperture da parte dei medesimi decreti. Peraltro, il rinvio a tale norma, presente al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, risulta riferito alle sole deleghe relative al recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, nel quale non figura il regolamento 2016/426. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

¹⁷ Conformemente al comma 4 dell'art. 30 della legge n. 234/2012.

ARTICOLO 8

Delega per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di abusi di mercato

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (comma 1).

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 3:

a) adottare le modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari, e in particolare:

1. rivedere l'articolo 114, comma 7, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria¹⁸, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo;
2. rivedere l'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

b) apportare al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto; in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;

c) prevedere la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del medesimo regolamento;

¹⁸ 1. Di cui al D. Lgs. 58/1998.

- d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
- e) coordinare le vigenti disposizioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria con quelle degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi;
- f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento (UE) 596/2014 e rivedere l'articolo 187-*terdecies* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (in materia di esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale), prevedendo che l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto delle misure punitive già irrogate nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;
- g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in materia di confische, in modo tale da assicurare l'adeguatezza delle stesse, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;
- h) prevedere che, per stabilire la sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti;
- i) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni in materia di segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;
- l) prevedere la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio sito delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La **relazione tecnica** afferma che le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi di interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitivi di regimi giuridici vigenti.

La RT precisa inoltre che dalle misure di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorità interessata, già competente per materia, svolgerà le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, la RT fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione preso atto di quanto affermato dalla RT, in base alla quale le norme di delega in esame non appaiono suscettibili di determinare oneri diretti a carico della finanza pubblica. Si fa presente altresì che, oltre a prevedere esplicitamente una clausola di invarianza finanziaria, riportata al comma 4, l'articolo in esame designa quale autorità competente all'attuazione della normativa in esame la CONSOB, organismo non incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

ARTICOLO 9

Delega per l'adeguamento della normativa nazionale sugli indici finanziari

La norma stabilisce principi e criteri direttivi generali specifici - in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 1, comma 1 del testo in esame - ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento.

Tali principi e criteri prevedono quanto segue:

- adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria e un appropriato grado di tutela degli investitori;
- apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011;
- designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, per gli amministratori di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento;

- per le categorie di soggetti vigilati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k), del regolamento (UE) 2016/1011, designare, tenendo conto delle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, una o più autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del citato regolamento, assicurando che le autorità possano esercitare i poteri previsti dallo stesso regolamento, avuto riguardo anche all'esigenza di contenere gli oneri per i soggetti vigilati;
- designare la CONSOB quale autorità responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;
- attribuire alle autorità designate in base ai suddetti criteri il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dal regolamento medesimo e dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette;
- prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/1011, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 43 del medesimo regolamento.

Si prevede infine che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o vigenti. In particolare, fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e della previsione di una clausola di invarianza finanziaria. Si ricorda altresì che la CONSOB, organismo chiamato all'attuazione della norma in esame, non è inclusa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

ARTICOLO 10

Delega per l'adeguamento della normativa nazionale sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (comma 1).

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, anche i seguenti:

- adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;
- apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365;
- apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2015/2365, affinché le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 22 e 28 regolamento (UE) 2015/2365 in caso di violazione delle disposizioni indicate dai medesimi articoli;
- prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2365 nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del medesimo regolamento;
- provvedere affinché siano messi in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2365.

È stabilito che dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La relazione tecnica afferma che le modifiche legislative non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi di interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti. In particolare, si fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

Al riguardo per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 11

Criterio direttivo per l'adeguamento della normativa relativa al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione e accertamento di reati

La norma prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere, per le violazioni delle disposizioni adottate a norma della citata direttiva, l'applicazione della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione (comma 1).

Dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che con la norma si intende recepire i contenuti della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Particolare attenzione è rivolta all'aspetto relativo alla violazione delle disposizioni che tutelano le libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali nelle ipotesi sopra citate. Si prevede che tali violazioni vadano ad integrare gli estremi del delitto punito con una pena detentiva adeguata in rapporto alla specifica gravità della condotta dal momento che la previsione della pena della mera contravvenzione non si reputa idonea a rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasione di cui

all'articolo 57 della direttiva, né sarebbe coerente con le fattispecie di reato previste e punite dal decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 12

Delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR)

Normativa vigente: l'art. 1, comma 608, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), ai fini dell'attuazione della Direttiva 2016/68/UE, e nelle more del suo recepimento, autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per il 2017 e di 16 milioni di euro per il 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria per l'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse sono assegnate al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».

La norma prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo sia tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, i seguenti:

- prevedere che l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministero dell'interno -- Dipartimento della pubblica sicurezza (comma 1, lett. a);
- prevedere che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE (comma 1, lett. b).

Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui all'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La **relazione tecnica** riferisce che la direttiva (UE) 2016/681 impone ai vettori aerei il trasferimento alle Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) degli Stati membri dei dati del codice di prenotazione PNR. Il trattamento dei dati PNR è limitato ai reati di terrorismo e a reati gravi di cui all'Allegato II della direttiva.

La relazione tecnica riferisce che l'utilizzo di tali dati conferisce agli Stati un ulteriore strumento nelle attività di prevenzione e di contrasto dei reati di terrorismo e altri reati gravi, muovendo da una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati personali. L'uso efficace dei dati PNR, ad esempio, confrontando i dati PNR con quelli contenuti nelle varie banche dati relative a persone e oggetti ricercati, è necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi e rafforzare così la sicurezza interna, per raccogliere prove e, se del caso, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Il criterio di delega di cui al comma 1, lettera *a*), prevede la collocazione dell'«Unità d'informazione sui passeggeri» (UIP) di cui all'articolo 4 della direttiva presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. La relazione afferma che tale scelta deriva dalla considerazione che il citato Dipartimento appare la sede maggiormente idonea, atteso che i dati raccolti costituiranno un patrimonio informativo rilevante in materia di prevenzione e accertamento dei reati e sono, pertanto, sottoposti a trattamento a fini di polizia.

La UIP, ai sensi della direttiva, è incaricata di: a) raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, conservare, trattare e trasferire tali dati o i risultati del loro trattamento alle autorità competenti di cui all'articolo 7 della direttiva stessa; b) scambiare sia i dati PNR sia i risultati del trattamento di tali dati con le UIP degli altri Stati membri e con Europol, conformemente agli articoli 9 e 10 della direttiva.

Il comma 1, lettera *b*), prevede che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda anche i voli intra-UE.

In merito ai profili di carattere finanziario, la relazione tecnica rammenta che con legge n. 232/2016, (articolo 1, comma 608) è stata autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per il 2017 e di 16 milioni di euro per il 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria alla raccolta, conservazione, trattazione e trasferimento dei predetti dati e di 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. La relazione tecnica precisa che tali risorse sono assegnate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione: «Ordine pubblico e sicurezza», programma: «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».

La relazione tecnica ribadisce, infine, il contenuto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che l'art. 1, comma 608, della legge di bilancio 2017 ha disposto, ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, un'autorizzazione di spesa di 5,5 milioni per il 2017, 16 milioni per il 2018, e 4,5 milioni a decorrere dal 2019, rispettivamente, per la realizzazione di una piattaforma informatica per il trattamento dei dati PNR raccolti dai vettori aerei (nel biennio 2017-2018) e per la gestione e manutenzione della

stessa banca dati (dal 2019). Considerato che la norma in esame, nell'ambito del conferimento della delega legislativa finalizzata al recepimento della medesima direttiva, prevede un vincolo d'invarianza finanziaria (comma 2), si rileva l'opportunità che vengano forniti elementi di valutazione ai fini di una verifica della predetta clausola di neutralità. Ciò con particolare riguardo alla previsione di ulteriori dati da trattare (intra-UE), rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, e tenuto conto altresì che la relazione tecnica relativa al disegno di legge di bilancio 2017 non fornisce informazioni circa la congruità delle risorse stanziare dalla medesima legge.

ARTICOLO 13

Delega per l'adeguamento della normativa sul trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (comma 1).

Nell'esercizio della delega in esame¹⁹ il Governo deve seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 1, i seguenti (comma 3):

- a) abrogare espressamente le disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003), incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- b) modificare il Codice in materia di trattamento dei dati personali, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;
- d) prevedere il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;
- e) nell'ambito delle modifiche al Codice in materia di trattamento dei dati personali, adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

Infine, si riporta la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione della norma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa

¹⁹ Da adottare secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234/2012.

si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La norma, introdotta al Senato²⁰, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, si rileva che la norma in esame, assistita da clausola di invarianza, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo al trattamento dei dati personali ed applicabile in ciascuno Stato membro dal 25 maggio 2018²¹. Il regolamento, fra l'altro, attribuisce ai soggetti interessati al trattamento dei dati personali nuovi diritti oppure amplia diritti già esistenti, ponendo dunque correlativamente taluni nuovi o ulteriori obblighi e compiti in capo ai titolari del trattamento dati e delle autorità nazionali di controllo. Ciò posto, in rapporto ai trattamenti di dati personali di cui sono titolari le pubbliche amministrazioni e ai compiti del Garante per la protezione dei dati personali (soggetto rientrante nell'elenco Istat delle pp. aa.), appare necessario acquisire dal Governo una conferma che le modificazioni normative necessarie per dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (per le parti non direttamente applicabili)²² possano effettivamente essere introdotte senza nuovi o maggiori oneri, come previsto dalla clausola di invarianza.

ARTICOLO 14

Delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

La norma, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame anche i seguenti:

- dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della direttiva prendendo come riferimento i valori di cui al punto 1), lett. *d*), numero 3, dell'allegato B al decreto ministeriale 8 luglio 2005 (comma 1, lett. *a*)).

L'art. 4 della Direttiva (UE) 2016/2102 prevede che gli Stati membri provvedano affinché gli enti pubblici adottino le misure necessarie per rendere più accessibili i loro siti *web* e le loro applicazioni mobili di modo

²⁰ Em. 12.0.5, del Governo, presentato presso la 5^a Commissione del Senato nella seduta del 4 luglio 2017.

²¹ *Cfr.* art. 99 del regolamento.

²² *Cfr.* il criterio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 3.

che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. Il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, individua i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici e riporta all'Allegato B la metodologia per la verifica soggettiva dell'accessibilità;

- ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misure che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilità. L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni non può essere considerata un motivo legittimo (comma 1, lett. b)).

L'art. 5 della Direttiva (UE) 2016/2102 prevede che gli Stati membri provvedano affinché gli enti pubblici applichino le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 (*cf. supra*) nella misura in cui non impongono un onere sproporzionato agli enti pubblici ai fini di detto articolo (par. 1). Al fine di valutare in quale misura la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità impone un onere sproporzionato, gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici interessati tengano conto delle circostanze pertinenti, fra cui: a) le dimensioni, le risorse e la natura dell'ente pubblico interessato; b) la stima dei costi e dei benefici per l'ente pubblico interessato in rapporto ai benefici previsti per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso dello specifico sito web o applicazione mobile (par. 2). L'ente pubblico interessato effettua la valutazione iniziale della misura in cui la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 impone un onere sproporzionato (par. 3). Qualora un ente pubblico si sia avvalso della deroga di cui al paragrafo 1 per uno specifico sito *web* o applicazione mobile, dopo aver effettuato la valutazione di cui al paragrafo 2, esso precisa nella dichiarazione di accessibilità prevista dall'articolo 7 le parti delle prescrizioni in materia di accessibilità cui non è stato possibile conformarsi e, se del caso, fornisce alternative accessibili (par. 4).

Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui all'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La norma, introdotta al Senato²³, non è corredata di **relazione tecnica**.

²³ Em. 14.0.200, Sen. Orellana, presentato in Assemblea.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la delega in esame, introdotta dal Senato, è assistita da una specifica clausola di neutralità finanziaria. Ciò posto, tenuto conto del complesso di adempimenti (relativi all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici) posti a carico di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, è necessario acquisire dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare l'effettiva possibilità di attuare la delega medesima nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 15

Delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate

La norma prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici da adottare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 indicata in rubrica.

Il Governo, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali indicati all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame è tenuto a seguire anche i seguenti:

- a) apportare al Codice della proprietà industriale (D.lgs. n. 30/2005) le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;
- b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del *know-how* e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
- c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

La clausola di invarianza finanziaria stabilisce che dall'attuazione della norma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

La norma, introdotta al Senato²⁴, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della direttiva da recepire.

²⁴ Em. 12.0.6, del Governo, presentato presso la 5^a Commissione del Senato nella seduta del 4 luglio 2017.